


## Figure preposte alla prevenzione e alla sicurezza

# Infortunati sul lavoro e malattie professionali (2012-2016)

INAIL



Dalla figura si evince un calo di infortuni sul lavoro. Dai 992.665 del 2002 ai 419.390 del 2016.

### R.S.P.P. = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Indirizza i lavoratori al rispetto della normativa prevista in tema di sicurezza. E' designato dal datore di lavoro e deve possedere i titoli e i requisiti professionali richiesti dai vari d.lgs.

- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestati di frequenza a specifici corsi di formazione.

L'RSPPP ha compiti esclusivamente consultivi, osserva, valuta, suggerisce e ha l'obbligo di segnalare al Datore di Lavoro eventuali rischi o carenza in materia di sicurezza e la sua designazione non esonera il D.d.l. dalle sue responsabilità.

Non è soggetto a sanzioni penali ad eccezione per incarichi obbligatori conferitegli tramite deleghe per le quali diviene responsabile del proprio operato, e per le quali il delegante non è più responsabile direttamente per le inadempienze fermo restando l'obbligo di sorveglianza sull'operato del delegato (art. 16 e 17 del D. Lgs. 81/2008).

Senza delega, l'R.S.P.P., può essere sanzionato penalmente nel caso una sua inadempienza abbia provocato infortunio o malattia professionale.

Più estesa è la responsabilità civile derivante dalle proprie inadempienze qualora il Datore di Lavoro abbia fornito informazioni in merito a:

- natura dei rischi;
- le misure preventive e protettive
- descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- dati relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;

l'RSPP ha rapporti con personale sia interno che esterno all'azienda precisamente:

Figure interne	Figure esterne
Datore di lavoro	Organi di Vigilanza (ASL, Ispettorato)
Medico Competente	Progettisti
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Fabbricanti
Lavoratori	Installatori, Appaltatori, Lavoratori autonomi

**S.S.P.= Servizio di Prevenzione e Protezione** (organo aziendale utilizzato dal Datore di Lavoro)

Ha il compito di proporre periodicamente programmi di informazione e formazione in materia di sicurezza

**Il Medico Competente** collabora con il D.d.l. e con il SSP in sede di valutazione dei rischi

**R.L.S.=** Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Necessita di un corso di formazione di 32 ore (12 sui rischi presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione)

Sono previste **Riunioni Periodiche** alla quale devono partecipare il Datore di lavoro, il Medico Competente, l'RLS e l'RSPP.

L'art. 20 del Testo Unico Sicurezza stabilisce che ogni lavoratore deve avere cura della propria salute e sicurezza e deve:

- **collaborare con il datore di lavoro e con l'RSPP**
- **osservare le disposizioni in materia di sicurezza**
- **utilizzare in maniera corretta le attrezzature, le sostanze pericolose e i dispositivi di sicurezza**
- **segnalare le mancanze, le deficienze e le situazioni di pericolo**
- **non manomettere i dispositivi di sicurezza**
- **partecipare a corsi di formazione**
- **sottoporsi a controlli sanitari**
- **non compiere azioni o manovre che non siano di loro competenza**

In caso di inadempimento agli obblighi di sicurezza il lavoratore può avere responsabilità penale nel caso di infortunio occorso ad altro lavoratore e esonerare della responsabilità del datore di lavoro nel caso che si provochi esso stesso un infortunio.

Vi possono essere anche **lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio**, di evacuazione. Necessitano di un corso da 4 a 16 ore.

**Lavoratori incaricati dell'attività di primo soccorso.** Necessitano di un corso di 12-16 ore

## Valutazione dei rischi

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi nei luoghi di lavoro e l' S.S.P deve provvedere a: individuare i fattori di rischio, valutarli, prendere delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute, elaborare procedure di sicurezza.

A tal proposito il Datore di lavoro ha l'obbligo di redigere il **D.V.R.** (Documento di Valutazione dei rischi) in collaborazione con l'R.S.P.P. , l'R.S.L. e il Medico competente in base a norme legali nazionali e internazionali, di buona tecnica e norme e orientamenti pubblicati.

Nella valutazione dei rischi per ogni pericolo si individua e si valuta:

- **la magnitudo:**
  - Lieve** = infortunio che non richiede alcun trattamento
  - Modesta**= infortunio che richiede un trattamento di primo soccorso
  - Grave**= infortunio che implica invalidità parziale che richiede trattamenti medici
  - Gravissima**= infortunio con effetti letali o di invalidità totale

– **la probabilità:**

**Improbabile** = danno provocato da un episodio che non si è verificato prima

**Possibile** = danno provocato da episodi che si sono verificati ma rarissimamente

**Probabile** = danno provocato da episodi che si sono verificati in presenza di inadempienze ma in modo indiretto o consequenziale.

**Molto probabile** = danno provocato da episodi si sono verificati a causa diretta di inadempienze

– **entità del rischio** in base alla combinazione dei due precedenti fattori



Molto basso	Basso	Medio	Alto
-------------	-------	-------	------

E le conseguenti azioni di prevenzione e protezione da intraprendere che non devono assolutamente introdurre nuovi rischi o compromettere le prestazioni del sistema adottato.

	Modalità di intervento
<b>RISCHIO ALTO</b>	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
<b>RISCHIO MEDIO</b>	Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel breve termine
<b>RISCHIO BASSO</b>	Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel medio termine
<b>RISCHIO MOLTO BASSO</b>	Eventuali misure da considerare in sede di riesame della valutazione

Particolare riguardo la normativa prevede per il rischio elettrico per il quale il valutatore dovrà classificare le aree dell'azienda in:

- luoghi ordinari;
- luoghi a maggior rischio in caso di incendio;
- luoghi con superfici conduttrici;
- luoghi con pericoli di esplosione
- cabine di trasformazione MT/BT
- locali a uso medico
- ambienti di attività zootecnica

- **cantieri**

Il Datore di lavoro deve garantire che gli impianti siano conformi alle normative vigenti e realizzati a regola d'arte e garantire su:

- una loro idonea **manutenzione**
- una **efficiente informazione** dei lavoratori sui rischi di natura elettrica
- su un **corretto utilizzo** degli apparecchi e impianti elettrici

attraverso l'utilizzo anche di apposite **schede informative**

## **MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRIMO INTERVENTO**

Per manutenzione si intende il **controllo** costante degli impianti e l'insieme dei **lavori di riparazione e revisione** necessari ad assicurare il funzionamento regolare e il buono stato di conservazione degli impianti.

Ciò implica un notevole giro d'affari di parecchi miliardi di euro che coinvolge piccole, medie e grandi aziende.

La manutenzione si distingue in:

**industriale** che riguarda grandi impianti e macchinari e viene svolta dalle stesse aziende industriali o da ditte esterne

**artigianale** che riguarda beni di uso familiare, personale o domestico e viene svolta da piccole realtà con uno o più collaboratori.

L'attività di manutenzione può essere:

**ordinaria**: si pratica giornalmente

**programmata**: si pratica con frequenza stabilita

**straordinaria**: prevede interventi per cause impreviste.

In base al grado di difficoltà:

**di base**: che richiede interventi di routine ad opera di personale non necessariamente specializzato;

**avanzata o specialistica**: che richiede personale specializzato


Si parla anche di manutenzione:

**correttiva**: riparazione del guasto;

**preventiva** (precauzionale) che si distingue in

- **ciclica o programmata**:
- **condizionata**: tramite monitoraggio periodico
- **migliorativa**: che studia i difetti degli impianti per migliorarne il funzionamento

**operativa**: riguarda la parte esecutiva di tutte le attività di manutenzione e comporta varie fasi:



**ingegneria di manutenzione**: comprende le teorie e le tecniche necessarie a progettare la manutenzione



**Nella manutenzione industriale si svolgono sia attività di manutenzione operativa che di ingegneria di manutenzione.**